



STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
PER IL **COMUNE DI CASSOLNOVO** (PV)

PROCEDURA DI GARA APERTA
PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO
"EDMONDO DE AMICIS" IN CASSOLNOVO

DISCIPLINARE DI GARA

1 PREMESSE

Il Comune di Cassolnovo (PV) ("Comune" nel seguito) intende appaltare lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica del complesso scolastico "Edmondo De Amicis" in Cassolnovo, in adesione al bando RECAP di Regione Lombardia che eroga contributi per interventi di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli Enti locali. (D.G.R. Lombardia n. 7720/2022 - PR FESR 2021-2027 Azione 2.1.1).

Per l'immobile vige una presunzione di culturalità ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, quindi è sottoposto alle disposizioni di tutela di cui alla Parte II dello stesso decreto

Il Comune, convenzionato con la Provincia di Pavia ai sensi dell'art. 62, comma 9, del D.Lgs. 36/2026 e successive modificazioni ed integrazioni ("Codice" nel seguito), ha richiesto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pavia ("SUA" nel seguito), ai sensi del comma 6, lett. a), dello stesso articolo 62, di eseguire una procedura di gara per l'individuazione di un contraente al quale appaltare i lavori indicati.

La SUA procede all'esecuzione di una procedura di gara sulla scorta degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione dell'operatore economico predeterminati dal Comune ed indicati nella determinazione a contrattare n. 10 in data 19.2.2026 ai sensi dell'art.17, comma 1, del Codice.

L'individuazione del contraente avviene mediante una procedura di gara aperta, come definita all'art. 3, comma 1 lett. f), dell'Allegato I.1 al Codice e di cui all'art. 71 del Codice stesso, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Libro I, II, V, del Codice.

Il Comune ha ritenuto di aggiudicare l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

L'appalto non ha interesse transfrontaliero certo.

Il contratto è stipulato in parte a corpo ed in parte a misura.

Il presente disciplinare di gara di contiene norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di presentazione e di valutazione delle offerte, di sottoscrizione del contratto.

Il Responsabile Unico del Progetto ("RUP" nel seguito) ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Matteo Polesso, Responsabile Settore Pianificazione /Gestione del Territorio del Comune.

Il Responsabile della procedura di gara è Giorgio Aroldi, Responsabile della U.O.A. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pavia, secondo quanto previsto nel "Regolamento di organizzazione della U.O.A. Stazione Unica Appaltante" approvato con il Decreto Presidenziale n. 361 in data 4.12.2019.

Viene posto a base di gara il progetto esecutivo dei lavori approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 17.2.2026, verificato ai sensi dell'art. 42 del Codice e validato dal RUP.

La gara è interamente gestita tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata S.IN.TEL. di Regione Lombardia (nel seguito indicata come "piattaforma"), accessibile all'indirizzo

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla documentazione di gara.

La procedura di gara è individuata in piattaforma con il codice ID 214972623.

Il funzionamento della piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente, e comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute

nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

La SUA non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e di dati, il danneggiamento di file e di documenti, per ritardi nell'inserimento di dati o documenti, per ritardi nella presentazione della domanda di partecipazione alla gara, per malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento, dei programmi impiegati dall'operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma in maniera non conforme a quanto previsto nei manuali di cui nel seguito.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Codice, in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma che impedisce la corretta presentazione delle offerte, non dovuto alle circostanze indicate in precedenza, la SUA, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara, può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma, e la proroga del termine stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dell'interruzione.

Nel caso di comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, della piattaforma, l'avviso di proroga del termine è pubblicato in piattaforma e sul sito istituzionale della Provincia di Pavia

<https://www.provincia.pv.it/it>

La SUA si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa, responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare. In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID (previsto dall'art. 29 del

D.Lgs 82/2005);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al numero verde 800.116.738.

Per le indicazioni relative al funzionamento, all'accesso ed all'utilizzo della piattaforma si rinvia alla documentazione presente all'indirizzo

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

Ulteriori indicazioni operative derivano dalle risposte alle domande frequenti, consultabili all'indirizzo

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti>

Si raccomanda un'attenta lettura dei manuali dedicati agli operatori economici, in particolare “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma S.IN.TEL.” e “Manuale per la partecipazione alle gare” allo scopo di inviare l'offerta in modo completo e tempestivo, evitando i rischi connessi agli aspetti tecnico-procedurali; i manuali citati costituiscono parte integrante della documentazione che disciplina la presente procedura di gara.

Nel seguito, la sintesi degli elementi negoziali essenziali.

STAZIONE APPALTANTE	COMUNE DI CASSOLNOVO (PV)
OGGETTO DELL'APPALTO	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO SCOLASTICO “E. DE AMICIS” IN CASSOLNOVO
CODICE UNICO DI PROGETTO	B73C23001260002
VALORE DELL'APPALTO	EURO 881.753,53
CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI	OG2
DURATA DEI LAVORI	366 giorni

PROCEDURA DI GARA	APERTA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA	BAA2B52879
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA DI GARA IN PIATTAFORMA	ID 214972623
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IN PIATTAFORMA	ORE 09:00 DEL GIORNO 8 APRILE 2026

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

E' presente in piattaforma la seguente documentazione di gara:

- 1) il disciplinare di gara;
- 2) il Protocollo di legalità/Patto di integrità approvato dalla Provincia di Pavia;
- 3) il Codice di comportamento approvato dalla Provincia di Pavia;
- 4) il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE REQUEST) in formato xml;
- 5) il modulo per la domanda di partecipazione alla gara e per rendere le dichiarazioni necessarie;
- 6) il modulo per indicare le modalità di cui al paragrafo 21.6.

Il progetto esecutivo dei lavori è liberamente consultabile al link

<https://comune.cassolnovo.pv.it/bando-recap-atti-progettuali/>

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla SUA esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni procedura” della piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né mediante e-mail.

Come indicato in precedenza, tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara avverranno esclusivamente mediante la funzione “Comunicazioni procedura” della piattaforma; le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato da ciascun concorrente al momento della registrazione sulla piattaforma (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo).

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni fra imprese aderenti ad un contratto di rete, Gruppi Europei di Interesse Economico (nel seguito indicati come “GEIE”), anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto mandatario / capofila / capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), lett. c) e lett. d), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le imprese consorziate.

3 CLASSIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

Prestazione principale:

- C.P.V. 45454000-4 “Lavori di ristrutturazione” di cui al Regolamento (CE) n. 213/2008.

Prestazioni secondarie:

- C.P.V. 45300000-0 “Lavori di installazione di impianti in edifici” di cui al Regolamento (CE) n. 213/2008.

Codici ATECO 2025:

- F 43.35.00 “Altri lavori di completamento e finitura degli edifici”
- F 43.21.01 “Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici”
- F 43.22.07 “Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento dell’aria”

4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Viale Delle Rimembranze 2, 4, 6 – Cassolnovo (PV).

5 OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Come indicato nelle premesse, oggetto del contratto è l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di un edificio scolastico, più precisamente di coibentazione, di sostituzione di serramenti, di sostituzione di caldaie, di installazione di pannelli fotovoltaici, come precisamente individuati nel progetto dei lavori.

Il valore dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad Euro 881.753,53 come segue:

IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d'asta	Euro 872.763,71
COSTO DELLA SICUREZZA non soggetto a ribasso d'asta	8.989,82
TOTALE A BASE DI GARA	881.753,53
Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, è compreso nell'importo totale dei lavori il costo della manodopera, stimato in Euro 160.820,59	

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dello stesso art. 11 e dell'allegato I.01 al Codice, è Edile Industrie e Cooperative **F012** (ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2, dell'allegato I.01 al Codice sono da ritenere equivalenti i CCNL classificati con codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018). Sono previste in progetto lavorazioni impiantistiche scorporabili di incidenza superiore al 30% dell'importo dell'appalto, per le quali può essere applicato al personale dipendente impiegato in tali attività il contratto collettivo **C011** per le aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli specificati in precedenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del Codice. In tal caso, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 11, l'aggiudicatario deve impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e dichiarare l'equivalenza delle tutele; la dichiarazione di equivalenza delle tutele è verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice in conformità all'allegato I.01 al Codice.

6 REVISIONE DEI PREZZI – INCREMENTO O RIDUZIONE DEL QUINTO

Verrà applicata la revisione dei prezzi relativi alle prestazioni oggetto del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 60 del Codice, con l'utilizzo degli indici sintetici di costo di costruzione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, il Comune potrà imporre all'appaltatore un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.

7 MODALITA' DI FINANZIAMENTO

La realizzazione dei lavori è finanziata in parte con risorse di cui al bando RECAP di Regione Lombardia concesse al Comune, in parte con mutuo erogato da Cassa DD.PP.

8 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il termine di esecuzione di tutti i lavori è stato stabilito in 366 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del loro verbale di consegna, come precisato all'art. 2.7 del Capitolato speciale d'appalto ("CSA" nel seguito).

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale sopra indicato sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

L'entità giornaliera del premio di accelerazione, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico alla voce "Imprevisti", è determinata nello 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici elencati al comma 2 dell'art. 65 del Codice:

- imprese con identità individuale:
 - a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
 - c) consorzi fra imprese artigiane;
 - d) consorzi stabili;
- imprese con identità plurisoggettiva:
 - e) raggruppamenti temporanei, già costituiti o costituendi;
 - f) consorzi ordinari, già costituiti o costituendi;
 - g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
 - h) Gruppi Europei di Interesse Economico (nel seguito indicati come "GEIE").

Ai **raggruppamenti temporanei** ed ai **consorzi ordinari** di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice; in particolare, in sede di devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno a realizzarle ai sensi del comma 2 dello stesso art. 68.

Ai sensi del comma 11 dello stesso art. 68, i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria ed alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice, per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di operatori economici le quote di partecipazione al raggruppamento od al consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Comune che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

I requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti dai concorrenti singoli, da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo od al consorzio, dalle consorziate esecutrici se designate.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al **contratto di rete** (nel seguito indicate come “aggregazioni di retisti”) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile; in particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (cosiddetta “rete-soggetto”), l’aggregazione di retisti partecipa per mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora sia in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma sia priva di soggettività giuridica (cosiddetta “rete-contratto”), l’aggregazione di retisti partecipa per mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora sia in possesso dei requisiti previsti e qualora il contratto di rete gli conferisca mandato per presentare la domanda di partecipazione o l’offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza, oppure sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con l’applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso contratto deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Il ruolo di mandante o di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), lett. c), lett. d), del Codice, ovvero da una sub-associazione nelle forme di un raggruppamento temporaneo oppure di un consorzio ordinario costituito, oppure di un’aggregazione di retisti. In tale ultimo caso, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), questo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se invece la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 68, comma 12, del Codice, i concorrenti singoli o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo e che già possiedono i requisiti previsti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da tali imprese “cooptate” non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori, e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi dell’art. 68, comma 14, e dell’art. 95, comma 1 lett. d), del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme indicate di seguito è escluso nel caso in cui venga accertata la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici sono imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara:

- la partecipazione di uno stesso operatore economico in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un’aggregazione di retisti;
- la partecipazione di uno stesso operatore economico in forma individuale e contemporaneamente quale componente di un raggruppamento o di un consorzio ordinario;
- la partecipazione di uno stesso operatore economico in forma individuale e contemporaneamente in un’aggregazione di retisti (le imprese retiste che non partecipano all’aggregazione di rete possono invece presentare l’offerta in forma singola o associata).

Non viene disposta l'esclusione se l'operatore economico dimostra che la circostanza della contemporanea partecipazione non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi stabili, di cui rispettivamente alle lettere b), c), d), del comma 2, dell'art. 65 del Codice, possono indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre; se la consorziata designata è, sua volta, un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o un consorzio di imprese artigiane, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Le consorziate eventualmente designate alla realizzazione dei lavori devono possedere la qualificazione necessaria relativa all'esecuzione

Trattandosi di un immobile sottoposto a disposizioni di tutela, come già indicato nelle Premesse, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 132 e 133 del Codice e dalle disposizioni di cui all'allegato II.18 al Codice i lavori devono essere realizzati da esecutori dotati in proprio di un'adeguata capacità specialistica al fine di assicurare una effettiva tutela al bene oggetto di intervento, pertanto, in caso di partecipazione alla gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, **i requisiti di qualificazione e di esecuzione devono essere posseduti direttamente dal consorzio se esegue in proprio, ed i requisiti di esecuzione devono essere posseduti dalla singola impresa consorziata eventualmente designata.**

Il consorzio stabile esegue i lavori in proprio, oppure tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Non costituisce subappalto l'affidamento dei lavori alle proprie consorziate da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e da parte dei consorzi di imprese artigiane.

Come già precisato, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10 CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono stati classificati nelle seguenti categorie:

LAVORI	IMPORTO	PERCENTUALE DI INCIDENZA
OG2 – RESTAURO E MANUTENZIONE DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA ...	599.321,01	67,92%
OS28 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	172.300,00	19,53%
OS30 – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI ...	110.132,52	12,55%
TOTALE	881.753,53	100,00%

I lavori di cui alle categorie OS28 e OS30 sono scorporabili e subappaltabili.

Ritenuta ogni categoria dei lavori elencati nella Tabella A di cui all'art. 2, comma 3, dell'allegato II.12 al Codice, a qualificazione obbligatoria, come da parere MIT 3255/2025, vengono richiesti i seguenti

requisiti.

Per la partecipazione alla gara

All'operatore economico **singolo**, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice, è richiesto:

- il possesso di un'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nella categoria OG2 (prevalente) per l'importo totale dei lavori, quindi con classifica minima III

oppure

- il possesso di un'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, che documenti contemporaneamente la qualificazione nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi, precisamente:
 - OG2 classifica minima II tenuto conto dell'incremento di cui all'art. 2, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice;
 - OS28 classifica minima I;
 - OS30 classifica minima I (se il concorrente non ha qualificazione SOA nella categoria OS30, deve possedere i requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), b), c), dell'allegato II.12 al Codice).

Nel caso di operatori economici **raggruppati** o **consorziati in consorzio ordinario**, ciascun componente deve possedere la qualificazione per i lavori che intende eseguire, per i singoli importi come indicati in precedenza.

Le aggregazioni di rete ed i GEIE seguono la disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Per l'esecuzione dei lavori, l'operatore economico deve possedere la qualificazione per ciascuna categoria di lavori scorporabile indicata, oppure deve subappaltare (subappalto "necessario") i lavori per i quali non è in possesso di qualificazione; in tale secondo caso, l'importo dei lavori da subappaltare concorre alla qualificazione nella categoria prevalente OG2, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice.

Il subappalto "necessario" dei lavori deve essere espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara, a pena di esclusione

L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS28 e OS30, ai sensi dell'art. 18, comma 21, dell'allegato II.12 al Codice.

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, **non si applica l'istituto dell'avvalimento**.

11 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è determinato in parte a corpo ed in parte a misura, come previsto all'art. 1.3 del CSA.

12 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice.

Secondo quanto previsto nell'allegato I.3, punto 1, lett. a), al Codice, la procedura di gara avrà durata massima di nove mesi, salvo le deroghe di cui ai punti 4 e 5 dello stesso allegato.

13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

I criteri di valutazione delle offerte ed i relativi punteggi sono indicati al paragrafo 24.

14 REQUISITI RICHIESTI

14.1 REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Come già prescritto al paragrafo 9, i requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice devono essere posseduti:

- dai concorrenti singoli;
- da tutti i partecipanti al raggruppamento ed al consorzio ordinario;
- dal consorzio stabile, dalle consorziate esecutrici se designate;
- dai consorzi di cooperative e dai consorzi tra imprese artigiane, dalle consorziate esecutrici se designate.

Ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, l'operatore economico che si trova in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e di cui all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice, può fornire prova di aver adottato misure (cosiddetto **"self cleaning"**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare tali misure e si impegna a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla SUA.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso; se le misure sono ritenute insufficienti ed intempestive, la SUA ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento o consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante od un esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sono valutate le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che hanno affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, a soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione appaltante.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al Codice, quale requisito necessario dell'offerta si impegna, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile,
 - una quota pari al 30% di occupazione femminile,
- delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 al Codice, quale requisito necessario dell'offerta deve aver assolto, alla data di presentazione dell'offerta stessa, gli obblighi di cui alla L. 68/1999, a pena di esclusione dalla gara.

Costituisce requisito necessario dell'offerta l'adozione di misure orientate a:

- garantire l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 al Codice, gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti alla data di presentazione dell'offerta devono presentare, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 al Codice.

14.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione indicati al paragrafo 10.

14.3 REQUISITI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione indicati al paragrafo 10.

15 AVVALIMENTO

Non è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice.

16 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Non sono previste limitazioni al subappalto delle categorie diverse dalla prevalente.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 109 del Codice, si precisa che ogni lavorazione prevista nel progetto posto a base di gara non può formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto "a cascata").

E' consentito il subappalto a soggetti che hanno partecipato alla gara in qualità di concorrenti.

Secondo quanto previsto all'art. 119, comma 2, del Codice, il 20% delle prestazioni che si intende o si deve subappaltare è riservato alle piccole e medie imprese, come definite all'art. 1, comma 1, lett. o), dell'allegato I.1 al Codice; gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.

17 GARANZIE RICHIESTE

17.1 GARANZIA PROVVISORIA

E' richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria a pena di esclusione dalla gara, dell'ammontare del **1%** dell'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Codice, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore del Comune e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto della Tesoreria Comunale presso Crédit Agricole Italia, agenzia di Cassolnovo, codice IBAN IT 03 B 06230 55720 000030183230; nella causale del versamento deve essere riportato l'oggetto della gara ed il Codice Identificativo di Gara.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998, che possiede i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione alla gara le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- contenere espressa indicazione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (il Comune);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito o costituendo raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;

- l'operatività della stessa fideiussione entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del Codice, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

17.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, l'aggiudicatario deve costituire in favore del Comune una garanzia definitiva, nella misura fissa del 5% dell'importo contrattuale, secondo le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice; ai sensi del citato comma 4-bis dello stesso art. 53, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2, del Codice.

L'aggiudicatario deve stipulare le coperture assicurative di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, secondo quanto indicato all'art. 2.13 del CSA.

18 PRESA VISIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI E SOPRALLUOGO

Come indicato in precedenza, il progetto dei lavori è liberamente consultabile al link

<https://comune.cassolnovo.pv.it/bando-recap-atti-progettuali/>

E' previsto un sopralluogo obbligatorio assistito nell'immobile oggetto di intervento; il sopralluogo, data la particolarità del bene e la natura dei lavori da eseguire, è sostanziale per la conoscenza delle condizioni di contesto e per la corretta formulazione dell'offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP, all'indirizzo

tecnico@comune.cassolnovo.pv.it

e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e modalità del sopralluogo sono comunicati dal Comune agli interessati con congruo anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'operatore economico, in possesso del documento di identità, o da un soggetto in possesso del proprio documento di identità e di un'apposita delega con la copia del documento di identità del delegante.

Il RUP, od un suo incaricato, rilascerà un'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti; in tal caso il Comune non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori; in alternativa, ogni operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato che verrà indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio; non è sanabile, quindi è causa di esclusione dalla gara come già precisato, la mancata esecuzione del sopralluogo.

19 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 1 lett. b), della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 598 in data 30.12.2024, gli operatori economici che partecipano alla gara devono versare un contributo pari ad Euro 90,00 in favore della stessa Autorità.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Nella causale di versamento deve essere indicato il Codice Identificativo di Gara (CIG).

20 TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE OFFERTE

Le offerte devono essere redatte esclusivamente in formato elettronico ed inviate alla piattaforma entro le ore 09:00 del giorno 8 APRILE 2026.

Non verranno prese in considerazione le offerte od altra documentazione recapitate alla SUA con modalità diverse dalla piattaforma.

Si precisa che l'offerta viene inviata validamente solo dopo il completamento di tutti gli *step* che formano il percorso guidato "*Invio dell'offerta ad una procedura*", pertanto si raccomanda di accedere tempestivamente a tale percorso verificando i contenuti e le modalità di inserimento della documentazione, e di procedere alla sottomissione dell'offerta con un congruo anticipo, evitando l'imminenza dello scadere del termine.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti o incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma, a difficoltà di connessione e di trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza; la SUA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma.

Ogni concorrente registrato a S.IN.TEL. può accedere alla procedura di gara e predisporre una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa richiesta; la piattaforma genererà successivamente il "Documento d'offerta" contenente l'offerta economica.

Come precisato nel manuale di istruzione per l'utilizzo della piattaforma, nel caso sia necessario allegare più file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "*Invia offerta*", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip od equivalente.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

L'operatore economico ha facoltà di inserire in piattaforma un'offerta successiva che sostituisce la precedente, oppure di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione.

21 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, è richiesta la presentazione dei documenti indicati nel seguito.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta in modalità digitale da una persona fisica avente la capacità di impegnare legalmente il soggetto concorrente.

La domanda di partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei già costituiti deve essere presentata dal soggetto mandatario e deve indicare tutti i componenti della riunione, nonché gli estremi del mandato.

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi non ancora costituiti deve essere presentata da ciascun componente della costituenda associazione.

In caso di imprese già riunite o consorziate, o che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo od in consorzio ordinario, nella domanda di partecipazione deve essere specificato:

- l'impresa che si qualifica come mandataria o capogruppo e quali sono le imprese mandanti o consorziate;
- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice;
- la quota di partecipazione di ogni impresa al raggruppamento od al consorzio;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'allegato II.12 al Codice, gli operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo, consorziati in consorzio ordinario, parti di un contratto di GEIE, possono liberamente stabilire le quote di partecipazione all'associazione, purché entro i limiti consentiti dai propri requisiti di qualificazione.

I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti o consorziati secondo le quote indicate in sede di offerta; tali quote possono anche essere modificate, previa autorizzazione del Comune che deve verificare la compatibilità tra le nuove quote ed i requisiti di qualificazione posseduti da ciascun concorrente unito o consorziato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta "rete-soggetto"), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cosiddetta “rete–contratto”), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia conforme all’originale del contratto di rete.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice, nella domanda di partecipazione l’operatore economico deve dichiarare il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’art. 16-quater del D.L. 76/2020 come convertito in legge.

Come precisato al paragrafo 3, sono stati individuati il CCNL Edile Industria F012 e Metalmeccanico C011 quali applicabili nel presente appalto; gli operatori economici possono indicare differenti CCNL, purché garantiscano le stesse tutele, impegnandosi ad applicarli per tutta la durata dell’appalto ai sensi del comma 4 dell’art. 11 citato.

Ai sensi dell’art. 57, comma 2, del Codice, nella domanda di partecipazione l’operatore economico dichiara l’impegno a rispettare le prescrizioni di cui al Capitolo 6 del CSA in materia di Criteri Ambientali Minimi (“CAM” nel seguito).

Nella domanda di partecipazione l’operatore economico dichiara:

- 1) i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3, del Codice, incluso l’amministratore di fatto ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati identificativi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- 2) di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta); se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 3) di avere piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara, accettandone il contenuto senza alcuna riserva;
- 4) di poter eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nei documenti di gara;
- 5) che l’offerta economica presentata è remunerativa e tale da consentire il ribasso offerto;
- 6) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto posto a base di gara, ritenendolo esauriente e tale da consentire una ponderata formulazione dell’offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
- 7) di essere a conoscenza che trattasi di un appalto a misura e a corpo;
- 8) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e della manodopera necessari per la completa realizzazione di tutti gli interventi previsti;
- 9) che l’offerta formulata tiene conto delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore, nazionali e locali, e degli oneri assicurativi;
- 10) che l’offerta formulata tiene conto degli eventuali oneri relativi alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione;
- 11) che l’offerta formulata tiene conto delle spese, delle imposte, delle tasse e dei diritti inerenti e conseguenti l’appalto, a carico del soggetto aggiudicatario;

- 12) di impegnarsi a rispettare la tempistica di realizzazione delle attività ed a comunicare alla stazione appaltante il loro corretto avanzamento per una precoce individuazione degli scostamenti e l'esecuzione di azioni correttive;
- 13) di accettare il Patto di integrità/Protocollo di legalità approvato con la deliberazione di Giunta provinciale n. 229 in data 27.11.2015 (la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, e dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
- 14) i dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007¹
- 15) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
- 16) di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- 17) di applicare al personale dipendente gli stessi CCNL nazionali e territoriali individuati dalla stazione appaltante, oppure, di applicare al personale dipendente un CCNL e territoriale diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, impegnandosi ad applicarlo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per tutta la sua durata e dichiarando l'equivalenza delle tutele;
- 18) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- 19) di impegnarsi ad osservare le prescrizioni previste in progetto in materia di CAM.

Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis, del Codice e di quanto previsto nell'allegato II.3 al Codice, l'operatore economico dichiara:

Tutti gli operatori economici

- 20) di assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. L'inadempimento dell'obbligo comporta l'applicazione di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti.

- 22) di impegnarsi a consegnare al Comune ed alle rappresentanze sindacali aziendali, in caso di aggiudicazione ed entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.13 al Codice, e l'ulteriore documentazione di cui al comma 3 in materia di assolvimento degli obblighi previsti dalla L. 68/1999. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina l'impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti.

- 23) di non essere incorsi nell'interdizione automatica per l'inadempimento dell'obbligo di consegnare ad una stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui al precedente punto 22.

Nella domanda di partecipazione alla gara deve inoltre essere specificato se il concorrente intende non autorizzare la SUA a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente

¹ Per le persone giuridiche, il "titolare effettivo" è individuabile secondo i seguenti criteri: 1) Criterio dell'assetto proprietario, quando una o più persone fisiche detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25% (se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da una persona giuridica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo); 2) Criterio del controllo, quando una o più persone fisiche, possedendo la maggioranza dei voti o particolari vincoli contrattuali, esercita un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 3) Criterio residuale, quando il titolare effettivo è individuato nella persona fisica che esercita poteri di amministrazione o di direzione della società, non essendo stato possibile individuarlo mediante i due criteri precedenti.

richieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale, anche risultante da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice.

La dichiarazione di diniego dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata: il possesso di segreti tecnici o commerciali non deve essere semplicemente asserito, ma deve essere effettivamente sussistente, e di ciò deve essere dato un principio di prova da sottoporre all'esame della SUA, che non si limiterà a prendere atto di generiche affermazioni di segretezza.

Ai fini della limitazione del diritto di accesso non è sufficiente affermare che il contenuto dell'offerta tecnica attiene al know how aziendale o ad altrettanto generiche cognizioni o competenze possedute da un operatore economico per svolgere in modo ottimale un'attività, ma è necessario dimostrare che sono presenti nell'offerta informazioni, specificamente individuate, di carattere specialistico, suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire vantaggi competitivi, che presentano requisiti di segretezza oggettiva in termini di non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori economici di settore, sottoposte a ragionevoli misure di protezione mediante misure organizzative, tecnologiche o accordi contrattuali.

Verrà assunta una decisione sulla richiesta di oscuramento di parti dell'offerta.

Se l'operatore economico ritiene, motivando, che l'offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali, deve allegare anche una copia sottoscritta dell'offerta tecnica oscurata nelle parti ritenute riservate.

Nel caso di operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019, devono essere dichiarati gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. 14/2019.

L'operatore economico deve presentare la relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui all' art. 2, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio di imprese artigiane, o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e lett. c), del Codice, dal consorzio medesimo.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, il concorrente deve allegare copia conforme all'originale della procura.

21.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) con il quale viene dichiarata l'assenza dei motivi di esclusione ed attestato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.

Ciascun operatore economico che intende partecipare alla gara deve compilare il DGUE REQUEST di cui al paragrafo 2 n. 4) e generare un DGUE RESPONSE in formato xml.

E' consigliato di generare il documento DGUE RESPONSE mediante l'utilizzo della piattaforma S.IN.TEL. secondo le indicazioni di cui al manuale "E-DGUE-RESPONSE" presente al link

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+Response.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-oZXmHm9>

Il DGUE RESPONSE deve essere caricato in piattaforma nella fase di sottomissione dell'offerta, nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, imprese aderenti ad un contratto di rete, imprese che abbiano stipulato un contratto di GEIE, ciascun componente dell'associazione deve presentare un proprio DGUE.

Nel caso di indicazione di consorziate esecutrici da parte di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili, ciascuna consorziata esecutrice deve presentare un proprio DGUE.

Nel caso di avvalimento, anche il soggetto ausiliario deve presentare un proprio DGUE.

21.3 ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono presentare un'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata (od una fotocopia dell'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in modalità digitale), in grado di documentare il possesso della qualificazione per eseguire le lavorazioni indicate al paragrafo 10.

21.4 DICHIARAZIONE con la quale il concorrente precisa quali lavori intende subappaltare ai sensi dell'art. 119 del Codice: se tale volontà non viene espressamente manifestata, le prestazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal concorrente e per esse non potrà essere successivamente rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

E' tassativa l'indicazione di quali categorie di lavorazioni si intende o si deve subappaltare, specificandone la quota percentuale in relazione al valore della relativa categoria.

Non verranno accolte generiche dichiarazioni di subappalto "entro i limiti di legge" od altre formule altrettanto indeterminate.

Il concorrente singolo non qualificato per eseguire una o più lavorazioni scorporabili deve ricorrere al subappalto "necessario" dichiarandolo espressamente, a pena di esclusione dalla gara.

21.5 DOCUMENTAZIONE comprovante il versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, nonché della deliberazione n. 598 in data 30.12.2024 della stessa Autorità.

21.6 RELAZIONE, redatta utilizzando il modulo predisposto, con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice, descrive le modalità con le quali intendere adempiere agli impegni precisati al paragrafo 21.1, numero 18.

21.7 Solamente per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE di cui all'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, a pena di esclusione dalla gara, redatto con l'attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità

ovvero, in caso di inosservanza, con l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera ed al consigliere regionale di parità.

Il rapporto deve essere presentato anche dai consorziati quando indicati come esecutori di lavori.

21.8 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI

21.8.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti.

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

21.8.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti.

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

21.8.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti.

- Dichiarazione resa da ciascun componente dell'associazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

21.8.4 Per i consorzi stabili, per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, per i consorzi tra imprese artigiane.

- Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice.
- Atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica.
- Indicazione se il consorzio partecipa in proprio o per conto di consorziate, queste ultime da indicare.

21.8.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- Copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione in cui si indica per quali imprese la rete concorre.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

21.8.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- Copia del contratto di rete.
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune.
- Dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

21.8.7 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo.

- In caso di RTI costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.
- In caso di RTI costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazione resa da ciascun componente dell'associazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indicano le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con la dichiarazione di impegno a realizzarle ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice.

21.9 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 186-bis DEL R.D. 267/1942.

Come indicato al paragrafo 9, il concorrente, se ricorre il caso, dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; il concorrente dichiara inoltre di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 267/1942. Il concorrente deve presentare la relazione di un professionista in possesso di requisiti di cui all'art. 67, comma 3 lett. d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Sono stati predisposti:

- un modello per la domanda di partecipazione alla gara e per rendere le dichiarazioni di cui ai paragrafi 21.1, 21.4, 21.8: i concorrenti devono utilizzare tale schema editabile per facilitare le operazioni di controllo delle dichiarazioni in sede di gara.

E' stato predisposto un modello per la relazione di cui al paragrafo 21.6.

Le dichiarazioni ed i documenti presentati possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della SUA, con i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 101, comma 3, del Codice.

In caso di inutile decorso del termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

22 OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consiste in una **RELAZIONE**, che non può superare le 20 facciate in formato A4, di massimo 2800 battute, redatte utilizzando il carattere Arial 11, interlinea 1,5, con pagine numerate progressivamente (è ammesso l'utilizzo di fogli in formato A3 con la precisazione che ogni facciata A3 è considerata alla stregua di due A4; sono esclusi dal numero massimo di facciate le copertine, gli indici ed i sommari).

La relazione deve essere suddivisa nei seguenti 6 paragrafi nei quali il concorrente deve descrivere le prestazioni offerte, e per ciascuno dei quali verrà espressa una specifica valutazione.

1. SOLUZIONI RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO

2. SOLUZIONI IMPIANTO MECCANICO
3. SOLUZIONI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
4. SOLUZIONI CANTIERISTICHE
5. CRITERI AMBIENTALI MINIMI: PRODOTTI DA COSTRUZIONE
6. CRITERI AMBIENTALI MINIMI: GESTIONE AMBIENTALE

I concorrenti devono descrivere ogni prestazione che forma il complesso dell'offerta tecnica all'interno di uno specifico dei precedenti 6 paragrafi della RELAZIONE, per consentire una valutazione certa ed univoca di ogni componente in esame; è consentito, a soli fini espositivi, trattare uno stesso argomento in più paragrafi, purché sia espressamente chiarito nella narrazione che quanto indicato è oggetto di valutazione per un'altra materia (ad esempio aggiungendo un inciso del tipo “ ... *oggetto di valutazione per il paragrafo ...* ”).

Nel caso in cui la trattazione di uno stesso argomento dell'offerta tecnica generi ambiguità di attribuzione, essendo riconducibile a più paragrafi della RELAZIONE senza che vi sia un esplicito riferimento, la valutazione verrà ricondotta al paragrafo per il quale è previsto il punteggio minore.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda partecipazione alla gara di cui al paragrafo 21.1.

L'offerta tecnica integra la documentazione posta a base di gara ai fini contrattuali.

Né la documentazione amministrativa, né l'offerta tecnica possono contenere riferimenti diretti od indiretti ai prezzi od al ribasso offerto, pena l'esclusione dalla gara.

23 OFFERTA ECONOMICA

DOCUMENTO DI OFFERTA generato dalla piattaforma.

Nel campo “Offerta economica” (si veda al riguardo il manuale S.IN.TEL. dedicato agli operatori economici “*Partecipazione alle Procedure di Gara*”) il concorrente deve inserire il ribasso percentuale unico da applicare all'importo dei lavori.

E' consentito indicare il ribasso percentuale utilizzando fino a cinque cifre decimali.

Non è consentito offrire un prezzo che supera l'importo dei lavori posto a base di gara.

Il DOCUMENTO DI OFFERTA deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda partecipazione alla gara di cui al paragrafo 21.1.

Nel DOCUMENTO DI OFFERTA devono essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Codice:

- i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- i costi della manodopera.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali comporta l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice.

Il concorrente può presentare un'offerta che indichi un costo della manodopera inferiore a quanto stimato dalla stazione appaltante, purché dimostri che il ribasso complessivo offerto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

Nel caso di riduzione del costo della manodopera rispetto all'importo individuato dalla stazione appaltante devono essere allegate adeguate **GIUSTIFICAZIONI**, che saranno oggetto di verifica.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 lett. a), del Codice, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

24 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contraente è individuato con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo di cui all'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta è effettuata in base ai punteggi che seguono, ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice.

	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30

24.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio all'offerta tecnica è attribuito da una Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di valutazione elencati di seguito, a ciascuno dei quali corrisponde un peso; la somma dei pesi è pari a 70.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Non sono previsti “punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti attribuiti o non attribuiti dalla Commissione giudicatrice in ragione dell'offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI DI VALUTAZIONE		D
1	SOLUZIONI RELATIVE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'INVOLUCRO Il concorrente deve indicare le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo relativamente alla voce dei serramenti. Criterio motivazionale. Saranno valutate positivamente le soluzioni che esaltano la funzionalità e la qualità prestazionale ed estetica dei materiali offerti, con il fine di ottenere maggiori benefici in termini di comfort ambientale per i fruitori dell'edificio, maggiore durabilità e migliore manutenibilità degli stessi materiali.	15
2	SOLUZIONI IMPIANTO MECCANICO Il concorrente deve indicare le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo relativamente agli aspetti impiantistici. Criterio motivazionale. Saranno valutate positivamente le soluzioni che consentono di ottimizzare i consumi energetici relativi alle caldaie ed alle pompe di calore previste nel progetto.	23
3	SOLUZIONI IMPIANTO FOTOVOLTAICO Il concorrente deve indicare le proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo relativamente agli aspetti impiantistici. Criterio motivazionale. Saranno valutate positivamente le soluzioni che consentono di massimizzare l'impiego di energia rinnovabile, pannelli fotovoltaici ed inverter, ricarica auto elettrica e sistema di gestione.	14
4	SOLUZIONI CANTIERISTICHE Il concorrente deve illustrare nel dettaglio i criteri e le misure che intende adottare per organizzare il sistema di cantierizzazione, le fasi di lavoro, l'organizzazione in squadre e le modalità realizzative. Criterio motivazionale.	12

	Saranno valutate positivamente le proposte operative che, con specifico riferimento alle peculiarità del progetto posto a base di gara, alle caratteristiche dei luoghi, allo sviluppo dei lavori descritti nel progetto e alle prescrizioni rinvenibili nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, illustrano nel dettaglio i criteri e le misure che, in caso di aggiudicazione e senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, il concorrente intende adottare per organizzare il sistema di cantierizzazione, le fasi di lavoro, l'organizzazione in squadre e le modalità realizzative al fine di: • garantire il rispetto dei tempi di esecuzione; • minimizzare i rischi di interferenze tra le diverse lavorazioni; • ottimizzare la gestione delle interferenze esterne con il cantiere indicate nel P.S.C.	
5	CRITERI AMBIENTALI MINIMI: PRODOTTI DA COSTRUZIONE Il Concorrente può proporre la sostituzione di uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative. Criterio motivazionale. È attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.). Il concorrente deve illustrare attraverso quali materiali intende soddisfare il criterio, con il relativo calcolo percentuale in peso. Dovranno essere esplicitate le informazioni sulla percentuale in peso dei componenti edilizi o dei materiali da utilizzare nell'opera che sono costituiti da materie prime rinnovabili, considerando gli elementi non strutturali (chiusure verticali e partizioni interne verticali, dell'edificio in esame). Trattandosi di lavori di riqualificazione energetica, l'analisi va condotta esclusivamente sugli elementi interessati dall'intervento.	3
6	CRITERI AMBIENTALI MINIMI: GESTIONE AMBIENTALE Il Concorrente deve indicare le soluzioni che intende adottare per ridurre l'impatto ambientale delle attività di cantiere. Criterio motivazionale. Saranno valutate positivamente le soluzioni che consentono una riduzione dell'impatto ambientale delle attività di cantiere, con specifico riferimento a: • utilizzo di mezzi di cantiere ecologici; • risparmio energetico nelle attività di cantiere; • gestione dei rifiuti da cantiere; • controllo della qualità dell'aria; • controllo e minimizzazione dell'inquinamento acustico e delle vibrazioni durante l'attività di cantiere.	3
TOTALE		70

24.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti esprimendo giudizi sugli elementi qualitativi indicati in precedenza.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte in una o più sedute riservate; ciascun Commissario, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, per ciascuna offerta, esprimerà discrezionalmente un coefficiente variabile fra 0 ed 1 secondo la seguente graduazione:

- offerta ottima = 1
- offerta di significativa qualità = 0,9
- offerta più che adeguata = 0,8

- offerta adeguata = 0,7
- offerta soddisfacente = 0,6
- offerta che presenta elementi di interesse = 0,5
- offerta che presenta limitati elementi di interesse = 0,4
- offerta che presenta elementi di interesse molto limitati = 0,3
- offerta che presenta scarsi elementi di interesse = 0,2
- offerta che presenta non significativi elementi di interesse = 0,1
- offerta che non presenta alcun elemento di interesse = 0

La Commissione giudicatrice, se lo riterrà utile, ricorrerà all'espressione di coefficienti intermedi.

Una volta calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari per ciascun elemento di valutazione, per ciascuna offerta, si procede ad una operazione di normalizzazione, assegnando un coefficiente C(o)_i pari ad 1 alla media più alta e coefficienti in proporzione lineare alle altre medie.

I coefficienti C(o)_i, e relative medie, sono approssimati alla terza cifra decimale: si approssima *per arrotondamento* la quinta cifra significativa dei numeri ottenuti:

- per difetto se la sesta cifra significativa assume un valore inferiore a 5 (esempio: 12,1234 diventa 12,123);
- per eccesso se la sesta cifra significativa assume un valore pari a 5 o superiore (12,3455 diventa 12,346; 12,6789 diventa 12,679).

Ad esempio, la valutazione di un elemento X al quale è stato assegnato un peso pari a 20, per tre concorrenti in gara:

ELEMENTO X	COMMISSARIO A	COMMISSARIO B	COMMISSARIO C	MEDIA	COEFFICIENTE NORMALIZZATO	PESO	PUNTEGGIO
CONCORRENTE 1	1	0,9	1	0,967	1	20	20
CONCORRENTE 2	0,6	0,7	0,7	0,667	0,69		13,8
CONCORRENTE 3	0,9	1	0,9	0,933	0,965		19,3

24.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito un coefficiente C_{prezzo}, variabile da zero ad uno, calcolato mediante la seguente formula:

$$C_{\text{prezzo}} = (R_i / R_{\text{max}})^{0,5}$$

(rapporto R_i/R_{max} elevato a potenza con esponente 0,5)

dove:

R_i = ribasso *i*esimo offerto;

R_{max} = maggior ribasso offerto.

24.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi}	=	coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
C_{ni}	=	coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
P_a	=	peso criterio di valutazione a;
P_b	=	peso criterio di valutazione b;
P_n	=	peso criterio di valutazione n.

25 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dal Comune dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice; a tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

26 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Sarà resa nota ai concorrenti, tramite la funzionalità "*Comunicazioni procedura*" della piattaforma, la data in cui si svolgerà ogni fase della gara; con la stessa modalità verranno comunicate eventuali variazioni del calendario dei lavori e data informazione delle operazioni eseguite.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Come già indicato al paragrafo 1, la piattaforma garantisce l'osservanza delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, il rispetto del principio di trasparenza, l'intangibilità del contenuto delle offerte, il tracciamento di ogni azione eseguita senza possibilità di alterazioni: per tali motivi, le operazioni avvengono alla sola presenza del seggio di gara e non sono effettuate sedute pubbliche.

La SUA accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete, bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 27.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della gara, di fornire informazioni e di presentare documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico.

A titolo esemplificativo, si precisa che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche quando non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti, la mancata presentazione dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006.

Si precisa inoltre che:

- **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 198/2006, e la trasmissione dello stesso rapporto periodico alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile** l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 14 del presente disciplinare di gara.

Le omissioni, le inesattezze e le irregolarità sono sanabili laddove non si accompagnino ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti o elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato all'operatore economico un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, l'operatore economico viene escluso dalla gara ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice.

Se l'operatore economico produce dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Possono sempre essere richiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

28 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Sono comunicate ai concorrenti ammessi alla gara, tramite la piattaforma, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche.

La SUA procede all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte tecniche, che vengono consegnate alla Commissione giudicatrice. La Commissione giudicatrice esamina e valuta le offerte presentate dai concorrenti ed assegna i punteggi applicando i criteri e le formule indicati in precedenza. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

La SUA rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara.

Al termine delle operazioni, la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza, e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La SUA comunica il giorno e l'ora del sorteggio, che si terrà in seduta pubblica.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

29 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, l'offerta è considerata anormalmente bassa qualora i punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica abbiano superato contemporaneamente i nove decimi (9/10) dei rispettivi punteggi massimi previsti nel bando.

I valori-soglia al superamento contemporaneo dei quali l'offerta è considerata anormalmente bassa sono pertanto: 63 per l'offerta tecnica, 27 per l'offerta economica.

L'anomalia viene calcolata solo qualora le offerte ammesse siano in numero superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta sia sospetta di anomalia, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

30 VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta dal Comune all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione; in tal caso, viene riformulata la graduatoria e si procede alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede scorrendo la graduatoria.

Come già indicato in precedenza, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avviene attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al seguente link sul portale di ANAC, secondo le istruzioni contenute

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

In particolare, al link

<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>

è possibile scaricare il "Manuale utente", che costituisce parte integrante della documentazione che disciplina la presente procedura di gara.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE, delle piattaforme, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità connessi al FVOE, l'aggiudicazione potrà avvenire con le modalità di cui all'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2, del Codice:

- il contratto d'appalto verrà stipulato dal Comune entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del Codice.

La data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto, a seguito di richiesta motivata dell'aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste all'art. 117 del Codice e quanto specificato al paragrafo 17.2.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, si procederà all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

L'appaltatore comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione o recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del nuovo contratto sono a carico del nuovo esecutore.

31 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati ai lavori;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di un'apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

32 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto di gara, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 62/2013, nel già citato Codice di comportamento della Provincia di Pavia, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

33 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

34 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

35 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il termine di validità dell'offerta è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data della sua presentazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice.

Si riassumono di seguito le cause di non ammissione o di esclusione dei concorrenti dalla procedura di gara:

- il mancato possesso dei requisiti di qualificazione e di esecuzione;
- la presentazione di false dichiarazioni o di falsa documentazione;
- la sottoscrizione della documentazione di gara apposta da un soggetto privo della capacità giuridica di vincolare il concorrente;
- la violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- la mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità/Patto di integrità approvato dalla Provincia di Pavia con la deliberazione di Giunta provinciale n. 225 in data 27.11.2015;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento nella richiesta di integrare o regolarizzare, nei casi consentiti, la documentazione presentata;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento nella richiesta di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate;
- in relazione ai requisiti di ordine generale, la constatazione dell'esistenza di una condizione che pregiudica o preclude al concorrente la possibilità di partecipare alla gara o di contrarre con la pubblica amministrazione;
- la sopravvenienza di cause sospensive della capacità tecnico-organizzativa;
- la presentazione di offerte subordinate a riserve od a condizioni, indeterminate, parziali, riferite ad altre offerte, in aumento;
- la presentazione di offerte irregolari, secondo la definizione di cui all'art. 33, comma 8, del Codice;
- la presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice;
- la mancata presentazione dell'offerta economica, o la sua presentazione in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla legge speciale di gara;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali nell'offerta economica;

- la presentazione di offerte valutate in via definitiva come anormalmente basse a conclusione del sub-procedimento di verifica;
- la mancata redazione e presentazione in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte del rapporto sulla situazione del personale di cui al paragrafo 21.7 per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti;
- la mancata esecuzione del sopralluogo obbligatorio.

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare.

Nella procedura di gara è rispettato il principio di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le norme concernenti le procedure di gara e con le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.

36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto, disciplinato dalla legge, e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

I dati raccolti potranno essere comunicati a personale dell'Ente per ragioni di servizio, ai soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990, ad altri enti pubblici, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge, agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico delle imprese concorrenti.

Il Responsabile della U.O.A. Stazione Unica Appaltante
Giorgio Aroldi